

Scheda n. 404

Ribadito dal TAR Lazio il diritto alle deroghe per il sostegno (Sent. 8266/12)

Diritto allo studio - Insegnanti di sostegno

Il TAR Lazio con la [sentenza n° 8266 del 3 Ottobre 2012](#) ha **ribadito il diritto alle deroghe per il sostegno**, consolidando sempre più una Giurisprudenza che è stata rafforzata dalla [Sentenza della Corte Costituzionale n° 80/10](#), espressamente richiamata nella motivazione del TAR.

Il TAR, oltre a tale sentenza, si rifà anche all'art. 40 della [L. n° 449/97](#) che ha introdotto il potere dell'Amministrazione di **stipulare appositi contratti a tempo determinato per garantire le deroghe** rispetto alle disponibilità ordinarie di organico.

Ha anche citato la [Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità](#), ratificata dall'Italia con [L. n° 18/09](#), la [L. n° 122/10](#) che all'art. 9 comma 15, in attuazione della citata [Sentenza](#) della Corte Costituzionale, riafferma il diritto alle deroghe nei casi certificati di gravità.

Sulla base inoltre del nuovo Codice di procedura amministrativa, il TAR ha condannato l'Amministrazione a porre immediatamente in atto un contratto di cui alla citata [L. n° 449/97](#) per garantire la realizzazione effettiva del diritto allo studio dell'alunno.

OSSERVAZIONI

È da tener presente che, prima del **nuovo Codice di procedura amministrativa** era vietato dalla legge ai Tribunali di ordinare un comportamento alle amministrazioni, divieto che si riusciva ad aggirare con una certa difficoltà ricorrendo a sottigliezze non sempre riconosciute dalla Magistratura amministrativa.

Ma adesso, specie nei casi di giurisdizione esclusiva, cioè comprendente sia la tutela dei diritti soggettivi che degli interessi legittimi, **la norma ha offerto una garanzia piena ai cittadini**.

In talune decisioni il TAR nomina addirittura un Commissario *ad acta* per avere la certezza che, in caso di ritardi o inadempienze dell'amministrazione, il cittadino abbia immediatamente la realizzazione effettiva del suo diritto.

Ciò che sembra da lamentare è che il TAR abbia **compensato le spese** tra le parti, addossando quindi alla famiglie le spese sostenute per il ricorso, malgrado la parte avesse rinunciato al risarcimento dei danni al quale solitamente viene condannata l'amministrazione.

La lagnanza è dovuta al fatto che normalmente la compensazione viene pronunciata in presenza di cause molto complesse e quindi di difficile soluzione tale da giustificare la resistenza dell'amministrazione. Ma in materia di deroghe al sostegno ormai la Giurisprudenza è ben consolidata da anni e quindi **la compensazione sembra una decisione non giusta** che, di fatto, **induce scoraggiamento negli interessati a promuovere i processi**.

31/10/2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it